

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale autonomie locali, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA e POLITICHE DELL'immigrazione	
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione	autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 330 fax + 39 0432 555 465 I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

Oggetto: DGR 289/2021. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021 - III Sezione. Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli o associati. Approvazione graduatoria progetti.

Il Direttore del Servizio

Vista la legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che all'articolo 35, comma 1, lettera a), abroga la legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), facendo salvi, all'articolo 36, comma 1, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, ai quali continua ad applicarsi la normativa regionale previgente;

Richiamata la deliberazione n. 289 del 26 febbraio 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9/2009;

Considerato che la Sezione III del Programma prevede la realizzazione di progetti proposti dai Comuni singoli o associati, volti a migliorare la sicurezza della popolazione e, in particolare, delle famiglie e delle fasce deboli quali i giovani, le donne, gli anziani, nonché la tutela e la salvaguardia del decoro nella fruizione degli spazi pubblici, da finanziarsi mediante procedura valutativa, secondo i termini e le modalità previste dal bando da approvarsi con decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione;

Visto il decreto del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 1073 del 6 aprile 2021, con il quale è stato approvato il "Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza della popolazione proposti dai Comuni singoli o associati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, lettera d), e 2, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), in attuazione della Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021";

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative progettuali oggetto del suddetto bando ammontano a euro 500.000,00;

Considerato che a seguito delle variazioni disposte dalla legge regionale 2 novembre 2021 n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali) e della conseguente variazione al bilancio finanziario gestionale 2021 risultano disponibili sul capitolo 1710 ulteriori euro 115.000,00;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del bando, i progetti presentati sono finanziati secondo l'ordine decrescente previsto nella graduatoria di cui all'articolo 10, comma 5, fino ad esaurimento delle risorse ed entro i limiti stabiliti dal medesimo articolo 6, comma 2;

Visto che l'articolo 7, comma 1, del bando stabilisce i termini dal 10 agosto al 10 settembre 2021 per la presentazione, a pena di inammissibilità, della domanda di contributo al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, utilizzando la modulistica predisposta dal servizio e allegata al medesimo bando;

Considerato che all'articolo 9, comma 1, il bando prevede che il Servizio competente, attraverso l'attività istruttoria, accerti l'ammissibilità delle domande, la regolarità formale e la completezza della documentazione, verifichi la regolarità formale e la completezza della documentazione;

Atteso che l'articolo 10, comma 1, del bando prevede che la concessione dei contributi avvenga a seguito di una procedura valutativa dei progetti ammissibili, svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Atteso, inoltre, che l'articolo 10 prevede, al comma 2, che il Servizio competente attribuisca i punteggi in base ai criteri oggettivi di valutazione indicati alla lett. A) dell'Allegato 1 del bando e, al comma 3, che l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri qualitativi di valutazione, di cui alla lett. B) dell'Allegato 1 del bando, sia effettuata da una Commissione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di sicurezza;

Visto il decreto n. 3836 del 2/11/2019, come successivamente modificato con decreto n. 3878 del 29/11/2021, con il quale il Direttore centrale, ha provveduto alla nomina della Commissione di valutazione di cui all'articolo 10, comma 3, del bando, incaricata di attribuire alle proposte progettuali presentate entro il termine del 10 settembre 2021, i punteggi relativi ai criteri qualitativi di valutazione, di cui alla lett. B) dell'Allegato del bando;

Considerato che dal 10 agosto al 10 settembre 2021 sono state trasmesse al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it **n. 45** domande di contributo per un importo complessivamente richiesto pari ad euro 754.920,00;

Dato atto che la Commissione di valutazione, nelle sedute del 26 novembre, 29 novembre e 1° dicembre 2021 viste le risultanze dell'attività istruttoria svolta dal Servizio relativamente ai 45 progetti e i conseguenti punteggi attribuiti in base ai criteri oggettivi di valutazione, ha provveduto all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri qualitativi di valutazione, indicati alla lett. B) dell'allegato 1) al Bando, predisponendo lo schema di graduatoria (Allegato A) al verbale;

Visto l'articolo 10, comma 5, del bando che prevede che, acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, è approvata la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e di quelli inammissibili con decreto emanato dal Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione;

Preso atto degli esiti dell'attività di valutazione e la conseguente graduatoria come da prospetto allegato 3 al suddetto verbale della Commissione di valutazione di data 1 dicembre 2021;

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del bando, di approvare la graduatoria riportata nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- con le risorse disponibili è stato possibile finanziare i progetti collocati in graduatoria sino alla posizione n. 34 per una spesa complessiva di Euro 611.000,00;
- i 4.000,00 Euro rimasti disponibili sul capitolo 1710 non consentono il finanziamento del progetto collocato al n. 35 ai sensi dell'art. 11 comma 2 del bando;
- si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria solo in seguito alla rinuncia del finanziamento da parte dei soggetti che attualmente risultano finanziati;

Dato atto che entro i termini previsti dall'articolo 11 comma 4 del bando (trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria), il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione provvederà ad adottare il decreto di concessione del finanziamento;

Preso atto che a seguito della chiusura dell'esercizio finanziario e delle relative indicazioni fornite dalla Direzione centrale finanze con la circolare n. 13/2021, la liquidazione dei

finanziamenti relativi alla Sezione III del programma 289/2021, è rinviata alla riapertura dell'esercizio finanziario 2022;

Visto l'articolo 19, comma 4, lettera j) del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", emanato con DPR n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., ai sensi del quale al Direttore centrale spetta il potere sostitutivo in caso di vacanza dei direttori di servizio, qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;

Considerato quindi che, nelle more dell'attribuzione dell'incarico di Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, le relative funzioni sono svolte dal Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/PRES del 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

Vista la legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);

Vista, la legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);

Vista la D.G.R. n. 2026 del 30 dicembre 2020 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021;

Decreta

1. Per quanto esposto in premessa, è approvata, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del bando approvato con decreto del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 1073 del 6 aprile 2021, la graduatoria riportata nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Si dà atto che:
 - con le risorse disponibili sul capitolo n. 1710, pari ad euro 615.000,00, sono finanziati i progetti collocati in graduatoria sino alla posizione n. 34 per una spesa complessiva di euro 611.000,00;
 - le risorse residue sul capitolo 1710, pari a euro 4.000,00, non consentono il finanziamento del progetto collocato al n. 35 ai sensi dell'art. 11 comma 2 del bando;
 - si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria solo in seguito alla rinuncia del finanziamento da parte dei soggetti che attualmente risultano finanziati;
3. Entro i termini previsti dall'articolo 11, comma 4, del bando, il Direttore del Servizio Polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione provvederà ad adottare il decreto di concessione del finanziamento delle somme spettanti a ciascun beneficiario, rinviando la relativa liquidazione alla riapertura dell'esercizio finanziario 2022.
4. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione.

Il Direttore centrale
Gabriella Lugarà
(firmato digitalmente)